

SEZIONE LAVORO
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
P. 23291/10



23291.10

18 NOV 2010

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

PREVIDENZA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

R.G.N. 30659/2006

R.G.N. 35097/2006

Cron. 23286

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GUIDO VIDIRI - Presidente - Rep.
- Dott. STEFANO MONACI - Rel. Consigliere - Ud. 22/06/2010
- Dott. PAOLO STILE - Consigliere - PU
- Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 30659-2006 proposto da:

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo
studio dell'avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e
difende giusta procura speciale Atto Notar FENOALTEA
PAOLO di Roma del 07/11/2006 rep. n. 12460;

- ricorrente -

contro

ENPALS - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo;

- intimati -

nonché contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, COSSU BENEDETTA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- resistente con mandato -

e sul ricorso 35097-2006 proposto da:

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in , presso lo studio dell'avvocato PERSIANI MATTIA, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale Atto Notar FENOALTEA PAOLO di Roma del 07/11/2006 rep. n. 12460;

... - *controricorrente al ricorso incidentale* -

nonchè contro

ENPALS - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Lavoratori dello Spettacolo;

- *intimato* -

nonchè contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, COSSU BENEDETTA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;

- *resistente con mandato* -

avverso la sentenza n. 5570/2005 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/11/2005 R.G.N. 6159/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/06/2010 dal Consigliere Dott. STEFANO MONACI;

udito l'Avvocato DE ANGELIS CARLO per delega BOER PAOLO;

udito l'Avvocato PERSIANI MATTIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo


La controversia nasce dall'opposizione della RAI ad un decreto ingiuntivo emesso a suo carico ed in favore dell'INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola") per il pagamento della somma di lire 111.264,551 per contributi assicurativi dovuti in relazione al rapporto lavorativo del signor Renato Nunziata per il periodo del luglio 1997 - agosto 1999, oltre somme aggiuntive e spese.

La ricorrente sosteneva di avere già versato i contributi relativi alla posizione del all'ENPALS ed all'INPS, perché non sussistevano i presupposti per l'iscrizione nell'albo dei giornalisti del dipendente, inquadrato come programmista-registra di 4° livello.

Il primo giudice respingeva l'opposizione.

Il giudice d'appello andava parzialmente in contrario avviso, revocava il decreto ingiuntivo, e dichiarava tenuti l'ENPALS e l'INPS a trasferire all'INPGI i contributi versati dalla RAI per la posizione del , compensando le spese del due gradi di giudizio.

La Corte d'Appello rilevava che il , originariamente non iscritto, aveva ottenuto l'iscrizione d'ufficio da parte Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia, e riteneva in linea di fatto nell'attività svolta dal - addetto a servizi in materia di sicurezza stradale e con una rubrica fissa sul programma di intrattenimento "uno



Motivi della decisione


1. Nel ricorso principale l'INPGI deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.116, comma 20, della legge n.388/2000, dell'art.1189, primo comma, c.c., e dell'art.11 delle preleggi, nonché il vizio di motivazione.

Lamenta che la sentenza abbia ritenuto applicabile al caso di specie la norma contenuta nel comma 20 dell'art.116 della legge n.388/2000, secondo cui *"il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione."*

Secondo l'Istituto ricorrente questa norma non gli poteva essere applicata perché non aveva natura di ente pubblico, ma era piuttosto un ente privatizzato.

La sentenza, inoltre, aveva ritenuto indebitamente che la legge n.388/2000, entrata in vigore il primo gennaio 2000, potesse essere applicata a pagamenti effettuati in un periodo precedente, dal 1997 al 1999.

Contesta, inoltre, che fosse applicabile la norma dell'art.1189 c.c. sul pagamento al creditore apparente, perché fino alla data di iscrizione del all'Albo dei Giornalisti, l'INPS e




L'ENPALS dovevano ritenersi creditori effettivi, e non apparenti.

Critica, infine, la sentenza per avere ritenuto che la RAI si fosse trovata in condizioni di buona fede in relazione alla mancata iscrizione del [redacted] all'albo dei praticanti giornalisti.

2. Nel ricorso incidentale la [redacted] denuncia la violazione e falsa applicazione di una serie di norme (art.17, terzo comma, del d.lgs. n.503 del 1992; art.26, primo comma, della legge n.67 del 1987; artt.2 e 33 della legge n.69 del 1963; art.9 del DPR n.212/1972; art.3, primo comma, del DLCPS n.708 del 1947; artt.1362 e segg. c.c., in relazione all'art.35 del CCNL giornalistico e dell'allegato B del contratto di lavoro per i dipendenti della [redacted]) e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Contesta l'affermazione contenuta nella sentenza secondo cui nell'attività svolta dal [redacted] sarebbero stati ravvisabili i caratteri dell'attività giornalistica.

Il [redacted], invece, non doveva essere assicurato presso l'INPGI perché non aveva svolto una valida attività giornalistica come richiesto dalla normativa speciale in materia e dalla relativa contrattazione collettiva.



Le mansioni svolte dal [...] ricadevano, peraltro, nelle sue mansioni di inquadramento, quelle di programmatista-regista, non in quelle di giornalista.

Sottolinea a questo proposito che le attività svolte dai programmisti registi non consistevano nella cernita, elaborazione, interpretazione e commento delle notizie, come è tipica del giornalista, ma erano limitate soltanto dalla predisposizione di mere comunicazioni di servizio.

Né, infine, la deliberazione del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti poteva vincolare la [...], che era terzo rispetto ad essa.

3. Ai sensi dell'art.335 c.p.c. il ricorso principale e quello incidentale debbono essere riuniti perché proposti contro la medesima sentenza.


4. Per evidenti ragioni di carattere logico-giuridico va esaminato per primo il ricorso incidentale, che va rigettato perché infondato.

Ed infatti la decisione della Corte di merito, affrontando le stesse questioni sottoposte ora all'esame di questo giudice di legittimità, ha evidenziato come dalla copiosa documentazione ritualmente acquisita emerga che l'attività svolta dal Nunziata nel periodo cui si riferisce la controversia sia consistita nella realizzazione di servizi informativi su

avvenimenti concernenti la materia trattata dal Centro di Coordinamento delle Informazioni mediante interviste, testi di commento, prestazioni in audio e video (tanto vero che nel solo anno 1997 il dipendente ha realizzato ben 207 servizi per la radio e 294 per la televisione) anche mediante l'utilizzazione delle strutture messe a sua disposizione.

Ed ha ancora aggiunto la *che* dalla dichiarazione del condirettore *pro-tempore* del TG3 - non contestata dalla *quanto a provenienza e contenuto* - il *aveva svolto quotidianamente e continuatamene nelle edizioni del TG3 morning news.*

Tale punto della decisione, come si è detto, non è suscettibile di alcuna censura avendo il giudice d'appello proceduto ad una valutazione corretta delle risultanze istruttorie ed avendo fatto puntuale applicazione dei principi giurisprudenziali; infatti la Corte di cassazione ha ribadito più volte che in tema di attività giornalistica sono configurabili gli estremi della subordinazione - considerate anche le previsioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico del 10 gennaio 1959, reso efficace "erga omnes" con d.P.R. 16 gennaio 1961, n. 153, che peraltro non altera la nozione di subordinazione desumibile dall'art. 2094 cod. civ. - qualora ricorrano i requisiti della continuità della prestazione, della responsabilità di un servizio e del vincolo di dipendenza, e cioè qualora si sia in presenza dello svolgimento di un'attività non




occasionale, rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore, della sistematica redazione di articoli su specifici argomenti e di rubriche, e della persistenza, nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, dell'impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive; di contro, il vincolo della subordinazione non è ravvisabile in ipotesi di prestazioni singolarmente convenute e retribuite in base a distinti contratti che si succedono nel tempo, ovvero nel caso in cui siano concordate singole, ancorché continuative, prestazioni secondo la struttura del conferimento di una serie di incarichi professionali (cfr. Cass. 6 marzo 2006 n. 4770, cui *adde*, più di recente, Cass. 2 aprile 2009 n. 8068; Cass. 12 febbraio 2008 n. 3320; ed ancora Cass. 16 giugno 2006 n. 13935, che precisa come l'elemento della subordinazione non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze, richiedenti una complessiva valutazione del giudice del merito, il quale, perciò, a tal fine, non può esimersi - come ha fatto nella fattispecie in esame la Corte d'Appello di Roma - da una valutazione del fatto, che se è immune da vizi giuridici e se supportato da un'adeguata motivazione, non si sottrae al sindacato di legittimità).



5. Fondato di contro risulta il ricorso principale.

Ed infatti la decisione della Corte d'appello di Roma è incentrata - come si è più volte ricordato - sull'applicabilità alla fattispecie in esame del disposto dell'art. 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e sull'applicabilità di tale norma alla fattispecie in esame senza però che si sia fornita adeguata motivazione sui motivi che abbiano indotto il giudice di merito ad applicare tale legge con riferimento ad una attività - quella giornalistica - che si è svolta, come è pacifico, in epoca antecedente alla entrata in vigore della suddetta legge e perché abbia ritenuto inapplicabile invece alla fattispecie in esame l'art. 1189 c.c., la cui applicazione per di più non può prescindere da un compiuto, attento ed esaustivo esame degli elementi sia di fatto sia di diritto ritenuti (anche se con un indirizzo non sempre unanime) necessari dalla giurisprudenza di legittimità.

A questo proposito questa Corte ha statuito anche di recente che ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunciabile in sede di legittimità ai sensi dell'art.360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità



del suo ragionamento (in tale senso, Cass. 18 gennaio 2006 n.890; Cass. 27 gennaio 2006 n. 1756).


Questo principio deve essere esteso anche ai casi in cui le decisioni delle questioni giuridiche - costituenti il *thema decidendum* - sono condizionate strettamente da un accertamento e da una valutazione di circostanze fattuali non certo esaustivi.

Nel caso di specie, inoltre, non si è spiegato in maniera adeguata in base a quali elementi il giudice ha ritenuto che sussistesse la buona fede della , come condizione per la ritenuta applicabilità dell'art.116, comma 20, della legge n.388 del 2000, che richiedeva, invece, una valutazione in concreto sulla condotta tenuta dall'azienda nel periodo in cui il ha spiegato la sua attività lavorativa.

6. Conclusivamente, dunque:

i due ricorsi, quello principale e quello incidentale, debbono essere riuniti, e, nel merito, il ricorso principale deve essere accolto, e quello incidentale rigettato.

La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto, e la controversia inviata, per un nuovo esame alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, cui è opportuno rimettere anche la liquidazione delle spese di questa fase di legittimità.




P.O.M.


la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale e rigetta l'incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 22 giugno 2010


Il Consigliere estensore
(dr. Stefano Monaci)



Il Presidente
(dr. Guido Vidiri)



~~IL CANCELLIERE~~
CANCELLIERE
Depositato in Cancelleria
oggi 18 NOV 2010
~~IL CANCELLIERE~~
CANCELLIERE



ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI
REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA
O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10
DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533